

## Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 26/24837/2013

OGGETTO: COMUNE DI SAMONE - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE  
AL P.R.G.I. – (D.C.C. N. 19 DEL 23/04/2013) - OSSERVAZIONI

### Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Samone con deliberazione del C.C. n. 19 del 23/04/2013 (Prat. n. 029/2013), trasmesso alla Provincia in data 09/05/2013 (pervenuto il 10/05/2013) ai sensi del comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013 per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 19 del 23/04/2013 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone alcune modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione ed in particolare all'art.15.

L'Atto deliberativo d'adozione verifica il rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17 L.R. 56/77 come modificato dalla recente L.R. 3/2013. La documentazione di variante non riporta la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, prevista dalla L.R. 52/2000 art. 5 comma 4;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.

Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Samone con deliberazione C.C. n. 19 del 23/04/2013, le seguenti osservazioni:
  - a) con la L.R. n. 3 del 25/03/2013 pubblicata sul BUR n. 13 del 28/03/2013, sono state apportate modifiche importanti alla L.R. 56/77 e s.m.i, anche in riferimento ai contenuti degli Atti deliberativi di approvazione delle Varianti parziali. In particolare, il comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 riporta che: *“La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la Capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. ....”*. Si ritiene pertanto che la Variante parziale, indipendentemente dai contenuti proposti, debba contenere comunque un **prospetto numerico riepilogativo dal quale emerga la Capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente**, che si consiglia quindi di allegare nell'Atto di approvazione definitiva della Variante. Inoltre, considerando che la L.R. 56/77 così come modificata dalla L.R. 3/2013 prevede che la D.C.C. di adozione debba contenere una *“puntuale elencazione delle condizioni”* di parzialità della variante, si suggerisce di meglio specificare alcuni punti riportati e più precisamente: punto a): specificare anche il riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione; punti c) e d): specificare che si tratta di aree a Servizi ai sensi degli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i.; punto h): specificare che, oltre agli ambiti articolo 24 non si modificano le norme di tutela. In merito alle condizioni di esclusione dalla V.A.S., inoltre, si suggerisce di integrare la puntuale elencazione delle condizioni di esclusione di cui al comma 9 art. 17 della L.R. 56/77 così come modificata dalla L.R. 3/2013, specificando, in particolare per il punto c), che la variante non riduce le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
  - b) la deliberazione di adozione illustra che la modifica apportata è unicamente di carattere normativo, riportando il testo dell'art. 15 delle N.T.A modificato, senza però citare il dettato vigente della norma o allegare il testo completo delle Norme Tecniche di Attuazione. Si ricorda che la *“variante parziale”* è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una *“variante*

*strutturale*", requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto della variante stessa. Tale assenza di documentazione, oltre a rendere carente della documentazione minima la Variante proposta, impedisce un'analisi approfondita delle modifiche effettuate e si invita pertanto ad allegare questi contenuti nell'atto deliberativo di approvazione della Variante;

- c) si suggerisce di verificare i riferimenti relativi alla data di approvazione regionale dello Strumento urbanistico Vigente, in quanto, dai dati a nostra disposizione, parrebbe essere stato approvato con D.G.R. n. 78-10397 del 22/12/2008 invece che del 12/02/2009;
  - d) ai sensi dei commi 4-5 della L.R. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", si ricorda che ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica con il Piano di Classificazione Acustica. Si suggerisce pertanto di allegare tale dichiarazione di compatibilità in sede di approvazione del progetto definitivo della Variante;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
  3. **di trasmettere** al Comune di Samone la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 11/06/2013

Il Dirigente  
(Arch. Gianfranco Fiora)  
F.to in originale